

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 26 giugno 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PISAPIA (3895); GRIMALDI, CAROTTI, CORSINI, FRAGALÀ, LEONE, MAZZOCCHIN e TASSONE (3906)

(V. Stampati Camera nn. 3895 e 3906)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 1997

Disposizioni in materia di procedimenti penali
in fase di istruzione formale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.